SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1964-A)

RELAZIONE DELLA 11ª COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE SPANO Ottavio)

Comunicata alla Presidenza il 25 febbraio 1987

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Prolungamento del periodo di distacco di dipendenti degli enti previdenziali presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

di concerto col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 1986

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

(Ministero lavoro e previdenza sociale - Pubblico impiego)

ONOREVOLI SENATORI — Il disegno di legge in esame mira a consentire per un ulteriore anno il distacco di alcune unità di personale degli enti previdenziali, che prestano la propria attività presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Tale personale, in base ai dati forniti dal Governo, non riveste qualifica dirigenziale ed è limitato a 9 unità, 2 delle quali sono addette all'attuazione della legge n. 36 del 1974 e le altre 7 alla definizione dei provvedimenti relativi alla Cassa integrazione. L'attività del menzionato personale si rende necessaria per smaltire l'elevato numero di pratiche giacenti, valutato in circa 2.100 per quelle relative all'applicazione della legge n. 36 del 1974, in 1.200 per quelle relative all'attuazione della legge n. 252 dello stesso anno ed in 15.000 per quelle relative alla concessione di Cassa integrazione.

Il rappresentante del Governo ha altresì fornito assicurazioni in merito al fatto che tale proroga sarà l'ultima disposta in materia, dato che entro 12 mesi saranno sicuramente espletati i concorsi attualmente in atto per l'assunzione di nuovo personale da destinare alla Direzione generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro.

Data l'assoluta urgenza del provvedimento e le caratteristiche eccezionali del distacco del limitato numero di personale in questione, oltre che la ristrettezza temporale del distacco stesso, non si ritiene che i principi generali dell'ordinamento in materia di pubblico impiego possano ricevere lesione dell'approvazione del disegno di legge in esame, che la Commissione raccomanda all'approvazione dell'Assemblea nel testo presentato dal Governo.

SPANO Ottavio, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore SAPORITO)

28 gennaio 1987

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere contrario.

Il distacco di dipendenti di enti pubblici presso strutture ministeriali rappresenta questione di carattere generale, che non può essere pregiudicata da interventi legislativi di natura singolare: in tale ottica, la proroga, *ope legis*, di atti di distacco precedentemente disposti deve rivestire profili di eccezionalità, mentre nel caso in esame si è innanzi alla elevazione a 48 mesi di un periodo già prorogato (dalla legge n. 472 del 1982).

La norma introdotta dal presente disegno di legge, in conclusione, lede il principio di buon andamento della amministrazione e ciò induce la Commissione a pronunziarsi negativamente sul suo corso.

Dissente il senatore Garibaldi.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore FERRARI-AGGRADI)

28 gennaio 1987

La Commissione esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il periodo di distacco di dipendenti degli enti previdenziali presso la Direzione generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui all'articolo unico della legge 22 luglio 1982, n. 472, prorogato dall'articolo unico della legge 8 ottobre 1984, n. 688, è elevato da trentasei a quarantotto mesi.